

§ 3. — PROCLAMAZIONE DELL'ELEZIONE ALLA CARICA DI SINDACO

(Art. 71, comma 6, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

Il presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 71, comma 6, del decreto legge 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che il candidato sig. RENZO GALLETTO ha riportato, fra tutti i candidati alla carica di sindaco, il maggior numero di voti cioè n. 1688 voti validi (1).

Quindi il presidente, alle ore 9.50 del giorno 9 GIUGNO 20 09 proclama eletto alla carica di sindaco del Comune di MONTALTO DORA il sig. RENZO GALLETTO salve le definitive decisioni del consiglio comunale, a norma dell'art. 41, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

OPPURE (2)

Il presidente dell'Adunanza, tenuto presente il disposto dell'art. 71, comma 6, del decreto legge 18 agosto 2000, n. 267, in base al quale è proclamato eletto sindaco il candidato alla medesima carica che ha ottenuto il maggior numero di voti, accerta che i candidati sig. e sig. hanno riportato lo stesso numero di voti cioè n. voti validi (1).

Pertanto, ai sensi dell'art. 71, comma 6, del decreto legislativo sopra richiamato constata che occorrerà procedere ad un turno di ballottaggio al quale sono ammessi il sig. ed il sig.

Detto turno di ballottaggio si svolgerà domenica 20

Il presidente dell'Adunanza comunica immediatamente al Prefetto ed al sindaco i nominativi candidati alla carica di sindaco ammessi al turno di ballottaggio.

Il presidente dell'Adunanza procede quindi alle operazioni di cui ai paragrafi 4, 5 e 9 e, dopo aver provveduto alla compilazione dell'estratto del verbale [modello n. 306-III/AR] (paragrafo 25), dichiara chiuse le operazioni dell'Adunanza dei presidenti delle sezioni.

Le operazioni di riparto dei seggi tra le liste saranno effettuate dopo proclamazione del sindaco che avverrà al termine delle operazioni di ballottaggio, a norma dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1993, n. 132.

(1) Compresi i voti contestati ed assegnati.

(2) Cancellare questa parte se l'ipotesi non si verifica.